

QUESITO n. 15 del 14/06/2018

È pervenuto a questo Ente Aggiudicatore il quesito testualmente riportato:

“Con riferimento al punto 7.2.3 a) e b) del disciplinare di gara si chiede conferma che:

1. come previsto dall'art. 8 del D.M. 17/06/2016, ai fini della qualificazione, all'interno della stessa categoria di opera, le attività svolte per opere analoghe a quelle dei servizi da affidare, come ad. Es. E.17, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia pari o maggiore a quello dei servizi da affidare; pertanto i requisiti richiesti nella categoria E.17 avente un grado di complessità 0,65 possono essere soddisfatti con il possesso dei requisiti nella categoria E.22 avente il maggiore grado di complessità di 1,55.
2. Ai fini della dimostrazione dei requisiti, sia possibile utilizzare servizi di cui all'art. 3 lett. vvv) del D.Lgs. 50/2016 di progettazione sia preliminare che definitiva ed esecutiva.”

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<<In relazione ai quesiti formulati nella Vostra nota pec indicata in oggetto si precisa quanto segue.

Quesito n. 1

Così come già indicato nel chiarimento fornito in relazione al quesito n. 13, pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante, si conferma che *“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”*, come specificato all'art. 8 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.

Quesito n. 2

Si conferma che è consentito utilizzare servizi di cui all'art. 3 lett. vvv) del D.Lgs. 50/2016 di progettazione sia preliminare che definitiva ed esecutiva.>>